

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1967

(91^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1403, 1407, 1409, 1413, 1421 1423, 1425, 1426, 1428
ALCIDI REZZA Lea	1414
ARNAUDI	1415
BELLISARIO	1424, 1427
CASSANO	1413, 1422, 1424, 1425, 1426, 1427
DONATI	1411, 1412, 1413, 1423, 1425, 1426
FORTUNATI	1409, 1411, 1413, 1414, 1422 1423, 1426, 1427
GIARDINA, <i>relatore</i>	1408, 1412, 1418, 1425, 1426
GRANATA	1412, 1420
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1408 1409, 1412, 1418, 1419, 1421, 1422 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428
LIMONI	1419, 1425
MONALDI	1416, 1424
PIOVANO	1411, 1412, 1413, 1425
SPIGAROLI	1411
STIRATI	1413
TRIMARCHI	1407, 1413, 1417, 1418, 1422 1423, 1426, 1428

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Monetti, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bufalini e Senni sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Fortunati e Bettoni.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Romita.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di iniziare l'esame degli articoli, comunico che è stato presentato un emendamento da parte del senatore Limoni tendente a modificare il titolo del disegno di legge secondo il seguente testo: « Istituzione di nuove cattedre universitarie e di nuovi posti di assistente universitario e nuova disciplina degli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari ».

Tale emendamento sarà preso in esame a conclusione della discussione degli articoli.

Comunico inoltre che i senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno presentato un emendamento con il quale, in via principale, si chiede di:

a) sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;

b) sostituire gli articoli 1, 2, 13, 14, 16, 17, 20, 30, 31 e 32 del disegno di legge con i seguenti:

Art. 1.

Sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1966-67 e 1967-68, 150 nuovi posti di professori universitari di ruolo.

Di detti nuovi posti il 5 per cento è riservato per le esigenze delle Facoltà e scuole delle Università e degli istituti statali di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; ed il 25 per cento è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo quando il numero degli studenti è superiore a 250, nonché delle cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici anche quando ai reparti annessi risulti assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 del Regolamento approvato col regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

La ripartizione e la destinazione dei posti come sopra istituiti, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Ministro della pubblica istruzione in conformità delle leggi vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e scuole o istituti devono essere corredate dei pareri del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

La destinazione dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta anche se non venga formulata la richiesta da parte della Facoltà o scuola o istituto competente, purchè ricorrano le condizioni di cui al secondo comma e siano favorevoli i pareri, richiesti dal Ministro della pubblica istruzione, del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato.

I posti di ruolo istituiti con la presente legge per l'anno accademico 1966-67 sono disponibili dal 1° novembre 1966 ai fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura, e dal 1° novembre 1967, agli altri fini giuridici ed economici.

Art. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste, nonché per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti parreggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, tra i diversi corsi di laurea o di diploma.

Art. 3.

Per gli anni accademici 1966-67 e 1967-68 sono istituiti rispettivamente 2.150 e 1.050 nuovi posti di assistente universitario ordinario.

Art. 4.

A favore delle cattedre presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno tre anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, è attribuito o riservato un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino alla fine di ciascun anno accademico la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari che siano stati confermati anche per l'anno accademico 1966-67, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'assegnazione del posto di ruolo salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo che si tratti di assistente straordinario che non abbia partecipato al relativo concorso riservato ovvero non sia risultato compreso nella terna degli idonei ovvero non abbia conseguito la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimesso dopo tale nomina.

I concorsi a posti di assistente ordinario riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro tre mesi ed espletati entro sei mesi dalla assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Art. 5.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle scuole nonché degli istituti statali di istruzione universitaria, dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è

effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti straordinari in servizio.

A modifica, per quanto di ragione, del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente, non riservati agli assistenti straordinari, è destinato alle esigenze delle Università, Facoltà ed istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 4 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole "e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche" sono sostituite dalle parole "e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico".

Il Ministro della pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire tra le Università e gli Istituti di istruzione universitari statali, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre quattro anni accademici ed agli assistenti volontari.

Le borse, individuali ed indivisibili, dello ammontare annuo di un milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato Accademico, fra le varie Facoltà e destinate all'Istituto o cattedra che da ciascuna delle Facoltà verrà designato.

Il concorso per l'assegnazione delle borse ai candidati che ne avranno fatto domanda, sarà giudicato da Commissioni, composte da almeno tre membri, nominati dal Presi-

de di ogni Facoltà. Il concorso è per titoli e per esami.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di Facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del Direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolta la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del Direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di Facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo, è disposta entro i limiti delle somme che di seguito vengono indicate, negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici 1966-67 e 1967-68:

esercizio finanziario 1966	L.	305.000.000
»	»	1967 » 1.925.000.000
»	»	1968 » 2.500.000.000

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici

e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati per ciascuno degli anni dal 1966 al 1968 delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	3.385	milioni
per il 1967 . . .	»	9.675	»
per il 1968 . . .	»	16.247,5	» ».

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1968, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	1.500	milioni
per il 1967 . . .	»	2.000	»
per il 1968 . . .	»	2.477,5	» ».

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è aumentato per ciascuno degli anni dal 1967 al 1968, delle seguenti somme:

per il 1967 . . .	L.	1.000	milioni
per il 1968 . . .	»	1.200	» ».

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 7 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè la prima parte di tale emendamento propone, in definitiva, che circa due terzi del disegno di legge non vengano discussi, essa va considerata come una vera e propria pregiudiziale a norma dell'articolo 66 del Regolamento. Come tale, su di essa la Commissione dovrà pronunciarsi. Faccio, peraltro, presente che a tale decisione è strettamente connessa anche la sorte della seconda parte dell'emendamento, direttamente ispirata all'ipotesi che la parte sopra considerata del disegno di legge non venga discussa, come è facile evincere dalla stessa articolazione dell'emendamento.

La pregiudiziale dovrà essere esaminata dalla Commissione prima di iniziare l'esame degli articoli del disegno di legge.

TRIMARCHI. Onorevole Presidente, sugli emendamenti presentati in via principale abbiamo parlato nella seduta precedente. Si rende necessario ora, data l'impostazione procedurale, chiarire ancor meglio gli argomenti che, a mio avviso, militano a sostegno degli emendamenti presentati.

Non intendiamo presentare questa proposta di stralcio allo scopo di ritardare la definizione e impostazione dei problemi presi in considerazione negli articoli che vengono proposti per la soppressione; anzi, da parte nostra, si vuole, attraverso la proposta di stralcio, realizzare un risultato vantaggioso per l'Università: su alcuni argomenti, in relazione ai quali non dovrebbero sussistere incertezze, sarebbe augurabile anzi un *iter* affrettato e accelerato del disegno di legge in modo che, al più presto, il Ministero della pubblica istruzione possa dare corso al provvedimento istitutivo delle cattedre di ruolo e dei nuovi posti di assistente, e all'istituzione delle borse di addestramento. Questo è il fine: non ritardare ma accelerare.

Precisato ciò, mi corre l'obbligo di chiarire che la limitazione da noi proposta al triennio 1966-67-68 degli effetti del provvedimento, non vuole dare vita a una legge in contrasto o comunque non in armonia con il piano del quinquennio, il quale rimane un fatto acquisito.

Il fine è quello di tentare di far dettare delle disposizioni sicuramente valide per un primo periodo, in attesa che il Parlamento possa meditatamente prendere in considerazione le altre disposizioni del disegno di legge e decidere sui relativi complessi problemi che ne costituiscono l'oggetto. Questi sono i modesti fini che intendiamo conseguire, ma mi sia consentito trarre occasione, da questo mio intervento su questa questione, che è stata posta sul terreno delle pregiudiziali, per richiamare l'attenzione della Commissione su di un'esigenza che supera i termini del problema di cui ci stiamo occupando e incide sui temi importanti e fondamentali della vita universitaria.

Non credo vi sia proposta di riforma che non sia oggetto di discussione tra le categorie interessate o tra coloro che si occupano dei problemi della scuola. Sarebbe molto opportuno, anche al di là di una rigorosa osservanza dei termini procedurali, giovandoci della presenza dell'onorevole Ministro, aprire un più ampio dibattito, al fine di individuare gli argomenti più urgenti ed importanti, che si riferiscono alla scuola universitaria, e di prospettarne le possibili soluzioni. Il Governo dovrebbe dire fino a qual punto, in ordine a ciascun problema, è possibile venire incontro alle attese, in modo che la scuola universitaria possa avere un minimo di tranquillità per poter lavorare e operare, dando fine agli scioperi e serenamente attendendo agli studi e all'insegnamento, senza contrasti di posizioni e idee, cercando di migliorare uno stato di fatto che non è certamente vantaggioso per la scuola e per la società.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento possono prendere la parola, sulla pregiudiziale, due senatori a favore e due contro.

G I A R D I N A , *relatore*. Per quanto riguarda la scuola non ci troviamo di fronte ad una sola categoria, ma a più categorie che hanno interessi diversi, prospettive e mete diverse. Senatore Trimarchi, pensare di poter risolvere in modo salomonico tutti i problemi e soddisfare tutte le categorie, è quasi un'utopia.

Sono comunque contrario allo stralcio proposto dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, perchè i problemi, toccati negli articoli di cui si propone la soppressione, sono problemi ben dibattuti nell'ambito della scuola, e rispondono ad istanze veramente urgenti e vitali per la scuola stessa. Certamente sarebbe desiderabile che certi problemi, toccati da questo disegno di legge, trovassero la loro sede più idonea in una legge-quadro dei problemi della scuola. Ma non sappiamo quando questa legge di carattere generale verrà esaminata e verrà approvata. È opportuno pertanto non ritardare ancora l'esame di alcuni problemi veramente urgenti come fanno tutti coloro che vivono la vita degli studi superiori.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Immagino che la proposta, contenuta negli emendamenti presentati dal senatore Trimarchi, particolarmente nella sua pregiudiziale, si ispiri ad un parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. A questa osservazione del Consiglio superiore, come Ministro, ho già risposto, chiedendo i vari punti contestati. Devo anche dire che questo disegno di legge è frutto di uno studio preliminare, compiuto da una commissione costituita dal Ministero, presieduta dal rettore Ferro dell'Università di Padova, e composta di professori di ruolo, incaricati e assistenti, che si riunì lungamente verso la fine del 1965 e i primi mesi del 1966; a conclusione dei suoi lavori, la Commissione presentò, in una relazione al Ministro, una serie di proposte, il Ministro si regolò, nella stesura di questo disegno di legge, sulla falsariga delle conclusioni di questa Commissione.

La Commissione aveva avuto l'incarico, non solo di valutare la possibile quantità

dei nuovi posti di professore di ruolo e assistente, da istituire in relazione al piano della scuola, allora in elaborazione da parte del Ministero, ma anche di valutare se e quali novità era opportuno introdurre. La Commissione Ferro era stata costituita per applicare quel punto della nota relazione della Commissione d'indagine che invocava nuove discipline e suggerimenti per questo problema del personale universitario.

Le conclusioni a cui pervenne questa commissione furono, se non in forma pedissequa e se non sempre in modo sostanziale, introdotte in questo disegno di legge. Successivamente, quando il disegno di legge era nella fase della stesura degli articoli, non furono interrotti i contatti con i rappresentanti del mondo universitario.

È chiaro peraltro che nessuno potè vedere accettato integralmente il proprio punto di vista; il disegno di legge fu necessariamente il risultato della conciliazione di esigenze diverse. Alcune di queste categorie, tuttavia, una volta arrivate all'accordo, in più occasioni, al di fuori del tavolo delle trattative, continuarono a sostenere i loro punti di vista particolari, e le loro rivendicazioni originarie, rispetto al testo concordato in sede governativa e da loro accettato. Questo non esime almeno il Ministero dal rimanere fedele al testo concordato.

Al di là di qualsiasi pressione sulla Camera o sul Senato, i quali sono liberissimi di comportarsi come credono, il Ministro non può non mantenersi sulla linea di questa lunga elaborazione e degli accordi che ne sono stati il frutto. Quanto ai motivi che hanno suggerito la proposta di stralcio, ritengo che, allo stato attuale delle cose, l'esigenza da soddisfare sia soprattutto l'approvazione del provvedimento, con le modifiche che il Senato intenderà introdurre nel testo trasmesso dalla Camera.

Per quanto concerne la proposta del senatore Trimarchi di discutere della situazione nel mondo universitario, vorrei dire che una delle cause del crescere delle inquietudini è il fatto che, una volta individuati i problemi (e i problemi non sono nati quest'anno, ma da molti anni), una volta proposta una soluzione, non si arrivi mai ad

una decisione. Il Governo aveva proposto al Parlamento con urgenza una soluzione alla fine d'aprile del 1965; ma ancora oggi, ai primi del 1967, non si profila una volontà concreta del Parlamento, e ciò è il motivo del crescere delle inquietudini.

La richiesta di una discussione può essere intesa come espressione di un desiderio, di una volontà che a questa decisione si pervenga il più rapidamente possibile. Più lasceremo i problemi a giacere, più gli interessi e gli animi si inaspiranno.

Senonchè il disegno di legge si trova dinanzi alla Camera, la Camera ne discute, la Commissione VIII se ne è occupata nel recente passato e se ne occuperà la settimana prossima; non avrebbe senso discutere qui, mentre, ancora, deve discutere la Commissione della Camera. Se vogliamo fare una operazione che abbia significato parlamentare, conviene attendere che la Camera trasmetta al Senato il disegno di legge di riforma, ma procedere oltre con la discussione e, se possibile, concludere rapidamente, sul provvedimento in esame.

F O R T U N A T I . A questo punto mi sembra inutile nascondersi una realtà legislativa in atto: il tema finanziario del quinquennio. Sarebbe, a mio avviso, un esperimento assurdo se, di fronte ad un piano finanziario per un quinquennio, presentassimo proposte per un triennio; si può lamentare come le cose sono andate, ma bisogna prendere atto della situazione.

Definito ciò, a questo punto, onorevole Ministro, credo opportuno far presente a lei (non posso farlo ai singoli componenti del Consiglio superiore) che il Consiglio superiore non si è comportato come doveva comportarsi, perchè si è sentito in dovere di manifestare, sul disegno di legge in esame, un proprio parere quando l'altro ramo del Parlamento si era già pronunciato.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non farei questa questione: il Consiglio superiore è stato rinnovato recentemente mediante elezioni, quando il disegno di legge era già stato presentato alla Camera. Il nuovo Consiglio si è quindi insediato,

ha tenuto le sedute preliminari e non ha avuto altra occasione o possibilità di esprimersi, se non in una riunione del dicembre.

F O R T U N A T I . A parte questo, sta il fatto che, a mio giudizio, il Consiglio superiore dovrebbe avere solo poteri consultivi; ora, quando un ramo del Parlamento si è pronunciato, se il Consiglio esprime un parere, piuttosto che comunicarlo all'altro ramo, sarebbe preferibile che non lo comunicasse ad alcuno. La questione è un po' delicata perchè si fa confusione di poteri. La pregherei, signor Ministro di far presente al Presidente del Consiglio superiore che se deve esprimere, e può farlo come cittadino, dei giudizi scritti su questo o quell'altro ramo del Parlamento, lo faccia in maniera chiara ed esplicita, e rivolga ai parlamentari il proprio avviso in modo che ognuno sia in grado di giudicare con estrema serietà la cosa.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono stato immediatamente informato del parere del Consiglio superiore, tanto che ho anche replicato; non mi sono per altro mai adontato di pareri espressi dal Consiglio anche su provvedimenti che non gli sono stati da me sottoposti. Notizie possono trapelare, ma credo che non sia stata usata una discriminazione a vantaggio o a danno del Senato o della Camera, perchè il Consiglio superiore ha emesso un suo parere quando poteva emetterlo, e ciò è accaduto ad un certo momento dell'*iter* parlamentare.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la pregiudiziale presentata dai senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi, tendente a sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 e a sostituire con un nuovo testo la parte residua dello stesso disegno di legge (articoli 1, 2, 13, 14, 16, 17, 20, 30, 31 e 32).

(*Non è approvata*).

Passiamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Nel periodo dall'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	»
240	»	»
270	»	»
290	»	»

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonchè quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà, con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e Scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967.

Dai senatori Piovano, Fortunati, Farneti Ariella, Perna, Romano è stato presentato un emendamento al primo comma, tendente a sostituire la tabella con la seguente:

« 270	nell'anno accademico	1966-67
270	»	»
360	»	»
390	»	»
410	»	»

Poichè si tratta di questioni di onere finanziario, questo emendamento è stato trasmesso alla 5ª Commissione, di cui potrebbe essere utile conoscere il parere.

S P I G A R O L I . Questo provvedimento è l'applicazione di un'altra legge recentemente approvata, e precisamente la legge 31 ottobre 1966, n. 942, per il finanziamento del piano della scuola. Non è pensabile che, a così breve distanza dall'approvazione di una legge di quella mole, strutturata con una determinata logica, la Commissione finanze e tesoro — che aveva espresso parere favorevole su quella particolare strutturazione — possa avere un ripensamento tanto rilevante sulla misura degli stanziamenti. Non si tratterebbe, poi, neanche di ripensamento, ma di trovare subito dei fondi cospicui per raddoppiare quelli messi a disposizione per l'Università. Io sono convinto che non esista tale possibilità, e lo dico proprio al fine di accelerare i nostri lavori.

F O R T U N A T I . Vorrei pregare il senatore Spigaroli di accedere alla proposta del Presidente, innanzitutto per un senso di rispetto verso la 5ª Commissione e, poi, perchè potrebbe anche reperirsi la copertura, come è già accaduto per questo stesso disegno di legge, sia in sede di elaborazione governativa, sia alla Camera dei deputati, quando sono stati spostati i finanziamenti previsti dalla ricordata legge numero 942, riducendo alcune poste finanziarie a favore di altre.

P I O V A N O . Desidero far rilevare al senatore Spigaroli che intanto gli spostamenti da noi proposti non comportano il raddoppio della spesa, ma semplicemente l'aumento di un terzo; in secondo luogo, che il nostro discorso non è fondato solo su una considerazione generica di quantità, ma anche sul proposito di modificare il rapporto tra professori di ruolo e assistenti.

D O N A T I . Con il piano di finanziamento abbiamo creato un equilibrio nella spesa tra i vari settori della scuola: equi-

brío che non può essere rotto in questa sede, senza determinare necessariamente la richiesta di ulteriori fondi per gli altri settori scolastici, quindi a danno della situazione generale. Da questo punto di vista, pertanto, è chiaro che dobbiamo mantenere gli stanziamenti già fissati per i vari tipi di scuole.

Se i proponenti dell'emendamento hanno effettivamente l'intenzione di creare un assetamento nell'ambito dell'Università, avrebbero dovuto prospettare la diminuzione degli stanziamenti previsti per altri settori; mi pare che ciò non sia stato fatto. Pertanto, proprio per una questione di merito io sono contrario. Ma sono contrario anche per un'altra ragione.

Dicono i colleghi del Gruppo comunista: noi vogliamo modificare la proporzione che esiste attualmente tra i professori di ruolo e gli assistenti, cioè, aumentare il numero dei professori di ruolo in rapporto al numero degli assistenti.

Ora, io non sono molto esperto nel settore universitario, ma devo constatare che molti posti di professore di ruolo vengono assegnati a specialisti che nel campo dell'insegnamento vero e proprio danno un contributo sostanzialmente limitato, essendo, per la natura della loro materia, portati più all'attività di ricerca che non all'attività composita, didattica e di ricerca. Mentre io sono sempre favorevole al raddoppio delle cattedre, non sono altrettanto favorevole alla moltiplicazione indiscriminata di specialità da assegnare a professori di ruolo, e per questa ragione credo che sia necessario non tanto aumentare il numero dei professori di ruolo in rapporto agli assistenti, quanto garantire che ogni professore di ruolo sia in condizione, anche per mezzo dei suoi assistenti, di agire effettivamente sulla massa degli studenti. In sostanza, io parto sempre dal principio che la caratteristica dell'Università consista in un equilibrio tra attività di ricerca e attività didattica, e mi pare che a ciò non risponda l'incremento indiscriminato dei professori di ruolo, che significa molto spesso incremento del numero delle materie specialistiche.

P I O V A N O . Come può dire questo quando abbiamo presentato una serie di emendamenti che intendono equilibrare il numero delle cattedre di ruolo in funzione del numero degli studenti?

D O N A T I . Io entro nel merito e, proprio per una questione di merito e non di finanziamento, respingo l'emendamento proposto.

G I A R D I N A , *relatore*. L'esame di merito deve essere portato avanti; qualora si profilasse una tendenza della maggioranza a prendere in considerazione, nel merito, l'emendamento, allora sarebbe necessario attendere il parere per la parte finanziaria.

Entrando dunque nel merito, devo dire che siamo contrari all'emendamento proposto perchè i fondi necessari a far fronte alla maggiore spesa dovrebbero essere reperiti diminuendo gli stanziamenti per le dotazioni universitarie. Ora, chi vive la vita universitaria sa come sia sentito il problema dell'inadeguatezza delle dotazioni universitarie, mentre, riducendo l'aumento di queste dotazioni previsto dal piano finanziario ed aumentando, nello stesso tempo, i posti di ruolo, verremmo ad aggravare ulteriormente tale problema perchè l'aumento dei posti di ruolo significa un aumento degli istituti e quindi maggiore necessità di attrezzature.

Per tale ragione, ripeto, sono contrario a questo emendamento.

G R A N A T A . Non desidero entrare nel merito dell'emendamento, onorevole Presidente, ma mi permetto di intervenire per esprimere il mio dissenso nei confronti dell'interpretazione che l'onorevole relatore ha dato circa la procedura da seguire. Io credo che quando da qualsiasi parte viene avanzata una proposta di emendamento che comporti un onere finanziario o una modifica delle poste relative all'onere medesimo sia indispensabile atto preliminare quello di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro. Ritengo che sia giusto, prima di entrare nel merito, interpellare questa Commissione perchè non è escluso che

il parere della maggioranza sul merito possa essere influenzato dal fatto di sapere che c'è già un'impostazione finanziaria relativa al disegno di legge data inizialmente dal Governo, per cui la maggioranza è portata ad accettarla così com'è, presumendo, magari a torto, che la Commissione finanze e tesoro non debba fare altro che riconfermare il parere inizialmente espresso sul provvedimento nella sua globalità, laddove un'accettazione da parte della 5ª Commissione di una proposta di emendamento potrebbe indurre la stessa maggioranza ad assumere un atteggiamento diverso.

Credo, quindi, che sia estremamente pericoloso affermare e costituire in questa sede un precedente di questo genere, cioè che di fronte ad una proposta di questo tipo la Commissione debba pronunciarsi sul merito prima di aver ricevuto il parere della Commissione finanze e tesoro.

Mi permetto, pertanto, di rinnovare a lei, onorevole Presidente, la preghiera di accettare la proposta relativa all'accantonamento proprio per non preconstituire precedenti pericolosi su una così delicata questione procedurale.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto concerne la procedura, poichè mi pare che qui si stia facendo innanzitutto una questione di procedura, mi rimetto alla valutazione sovrana della Commissione.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario della questione, la discussione è stata appena abbozzata, ma devo dire che il Governo è contrario a questo emendamento per ragioni di merito. A questo punto, però, poichè la discussione sul merito non è stata fatta, qualora il Presidente dovesse decidere di rimandare tale discussione ad altra seduta, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro, è inutile che io esprima il parere del Governo questa mattina. Quindi bisogna risolvere prima la questione procedurale; riguardo alla quale è un fatto che attendere il parere della 5ª Commissione significherebbe accettare il principio che la semplice presentazione di un emendamento di natura finanziaria abbia il potere

di bloccare ogni volta il potere deliberante della Commissione.

TRIMARCHI. Di fronte ad un emendamento che comporta un notevole incremento della spesa, non possiamo prescindere dal profilo della copertura.

Prevedere in anticipo quale possa essere la maggioranza e quale l'esito di una votazione mi pare cosa difficile: la maggioranza si può costituire nell'uno o nell'altro senso. Di fronte a questa incertezza, quindi, opportuno sarebbe attendere il parere della Commissione finanze e tesoro. D'altra parte non è che sospendendo una qualsiasi delibera su questo articolo ritardiamo il corso del provvedimento perchè ci sono tanti altri articoli da esaminare e quindi, nelle more dell'esame degli altri articoli, potremo avere il parere della Commissione finanze e tesoro ed essere in grado di pronunciarci.

Inoltre, non può essere senza rilievo il fatto che la Camera dei deputati ha apportato una variazione di spesa all'articolo 1, perchè gli originari mille nuovi posti di professore universitario di ruolo sono stati portati a millecento. In astratto, quindi, nulla osta a che il numero venga portato a 1.600-1.700, come si propone con questo emendamento.

Sono favorevole, pertanto, alla proposta di accantonamento di questa tabella in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

STIRATI. Anche il nostro Gruppo, signor Presidente, è favorevole al rinvio della discussione dell'emendamento del senatore Piovano, in attesa di conoscere il parere della 5^a Commissione.

DONATI. Non posso fare a meno, onorevole Presidente, di prendere la parola su questo argomento perchè si tratta di un precedente quanto mai grave. In questa maniera, infatti, di fronte ad una proposta di modifica che abbia un contenuto finanziario è in facoltà di un senatore bloccare l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Dato l'avviso espresso dalla maggioranza della Commissione, la discussione sull'emendamento dei senatori Piovano, Fortunati ed altri e sul primo comma dell'articolo è rinviata, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

All'articolo 1 è stato presentato, dal senatore Cassano, un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati, nella misura del 5 per cento, per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; della restante parte almeno la metà è destinata al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 150 per le Facoltà scientifiche ed a 250 per le altre Facoltà, nonchè al raddoppiamento delle cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici, qualora ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato per le Cliniche generali dall'articolo 1, commi quarto, quinto e sesto, del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144 ».

CASSANO. So bene che alcuni onorevoli senatori sono di diverso parere; comunque, il mio avviso è che non si possano mettere sullo stesso piano l'insegnamento delle Facoltà scientifiche e quello delle altre Facoltà.

FORTUNATI. Quali sarebbero le Facoltà scientifiche?

CASSANO. Quelle che svolgono attività di laboratorio, come avviene, ad esempio, per i corsi di medicina.

PIOVANO. Attività di questo genere sono svolte anche per la paleografia!

CASSANO. È da tempo che mi batto, senza fortuna, per difendere il principio che ogni Facoltà debba avere un suo regolamento, perchè è assurdo che si possano sta-

bilire minute disposizioni, come quella per esempio del numero degli studenti per ciascun corso, con editto unico.

Ora, per la Facoltà di medicina avere cento studenti in un corso significa aver necessità di almeno cento malati. Non vi è nel mondo, fuorchè in Italia, alcun corso di medicina che sia frequentato da più di cento studenti. Negli Stati Uniti, anche nella più famosa Facoltà di medicina che è la Columbia University, non vi sono più di ottanta studenti per corso. I motivi di ciò sono evidenti ed è inuotile che io stia ad enumerare le ragioni per cui si deve usare rispetto all'ammalato, che non può essere presentato, se non una volta tanto, ad un ristretto numero di studenti.

Non si può paragonare la paleografia, senatore Piovano, alla clinica medica ed alla semeiotica medica. Nelle nostre corsie succedono cose veramente tristi; anche il profano se ne rende conto, vedendo gli studenti che si affollano intorno al malato, quando gli insegnanti sentono la necessità di far avvicinare l'ammalato dagli alunni!

Con questo non è che io voglia creare una discriminazione fra un insegnamento e l'altro; sono convinto che non vi è alcuna gerarchia nello scibile e nessuna differenza tra un settore e un altro quanto a dignità e ad esigenza di ingegno e preparazione; ma per quanto riguarda le esigenze da me prospettate mi pare inutile spendere parole.

Per quanto concerne poi la seconda parte dell'emendamento, essa è ispirata dal fatto che nel testo del provvedimento in discussione si fa richiamo ad una legge del 1925: si dimentica che le cose sono profondamente cambiate nell'assetto degli studi medici e che gli insegnamenti di clinica generale sono non più triennali ma biennali, e quelli di patologia medica non sono più annuali ma biennali; sicchè c'è una perfetta parità riguardo all'impegno didattico, ma l'insegnamento di patologia medica si è arricchito di un'altra branca, cioè della metodologia clinica.

Ecco perchè ho ritenuto opportuno suggerire che si parli di reparti con un numero di 150 letti sia per l'insegnamento della clinica medica che per quello della patologia;

e questo mi pare che non tocchi affatto la sostanza del disegno di legge. Ritengo, pertanto, che l'emendamento possa essere accolto senza particolari difficoltà.

FORTUNATI. Non desidero sollevare questioni polemiche, ma a me pare anzitutto che, a parte giudizi di merito, non si possa accettare la dizione che vi siano delle Facoltà scientifiche ed altre non scientifiche.

ALCIDI REZZA LEA. Bisognerebbe dire « Facoltà di scienze sperimentali ».

FORTUNATI. Nemmeno, perchè queste ci possono essere in diversissime Facoltà le cui discipline nel loro complesso, non sono sperimentali; altra cosa, infatti, è il singolo insegnamento ed altra cosa è la Facoltà. Cominciamo, quindi, col chiarire a noi stessi alcune cose di carattere fondamentale: non possiamo distinguere Facoltà scientifiche e Facoltà non scientifiche e non possiamo nemmeno dire che vi sono Facoltà che si basano tutte su discipline sperimentali ed altre solo in parte. Non va dimenticato, infatti, che, man mano che la ricerca si sviluppa, stanno diventando sperimentali discipline che prima non lo erano. Oggi, ad esempio, in diverse Facoltà di economia e commercio ho potuto constatare che l'insegnamento della ragioneria avviene in modo diverso rispetto a trenta, quaranta anni fa, perchè adesso vengono poste a disposizione le attrezzature proprie delle varie organizzazioni aziendali e vi è un metodo particolare di impostare la ricerca in modo completamente diverso da quello che avveniva prima. La stessa cosa avviene negli istituti linguistici, dove vengono messi a disposizione degli alunni cabine, dischi e via di seguito, dando luogo anche in questo caso ad un tipo particolare di insegnamento. Non si può dire, quindi, che anche per queste Facoltà non esistano le particolari esigenze di cui parla il senatore Cassano; si tratta di esigenze comuni che si vanno manifestando man mano che le discipline stanno assumendo un certo tipo di orientamento.

Ricordo che la volta scorsa, parlando di questo provvedimento, dissi che secondo me

uno dei meriti di questa formulazione era proprio quello di aver eliminato la separazione fra discipline, cosa che a me sembrava veramente assurda.

Ora, discutiamo pure sul numero degli studenti, ma credo che non si possa sostenere che il numero 150 sia ottimale, perchè una discussione in questo senso ci porterebbe molto lontano. Se per esigenze particolari siamo costretti a fare certe cose, facciamole pure; ma che con una legge si dica che in corsi di discipline sperimentali il modo ideale di fare l'insegnamento sia quello di avere 150 studenti per corso non è ammissibile!

Ora mi rendo conto che esistono particolari esigenze per singole discipline, come è stato detto, ma allora dobbiamo introdurre una norma che dica che in casi di comprovata esigenza, fermo restando il numero, il raddoppio possa essere consentito anche laddove vi sono 150 ragazzi. Una norma di questo genere la capisco perchè essa dà luogo a possibilità di selezione e di cernita, mentre non posso accettare che venga codificata una distinzione fra Facoltà scientifiche e Facoltà non scientifiche.

Per quanto concerne la seconda parte dell'emendamento — il problema in questo momento non riguarda noi ma l'altro ramo del Parlamento, dove si sta discutendo la riforma universitaria —, desidero far presente all'onorevole Ministro, perchè non so se ne è informato, che ogni qual volta viene raddoppiato un posto di ruolo si raddoppia anche l'istituto; ciò determina situazioni evidentemente paradossali.

Dobbiamo chiarire che cosa vogliamo col raddoppio delle cattedre; credo che con questo non si vogliano raddoppiare tutte le attrezzature esistenti nel nostro Paese perchè allora bisogna eliminare il riferimento al raddoppio delle cattedre. Qualcuno potrebbe dire che vi è bisogno di una diversa attrezzatura, ma questo è un altro discorso! Sostenere, però, che man mano che si raddoppiano le cattedre si deve dar luogo ad altri istituti non mi sembra possibile perchè la questione diventerebbe alquanto complicata.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'emendamento del senatore Cassano, cioè

quella relativa al numero dei letti, devo far rilevare che i parametri cambiano. La volta scorsa, quando venne prospettata la questione, ricordo che l'onorevole Sottosegretario disse che la cosa era molto delicata e che si era voluto ovviare, in questa maniera, a certi ritardi che avvenivano proprio nel raddoppio.

Ad ogni modo, gradirei che la Commissione esprimesse il suo parere ed il suo orientamento a questo proposito; cioè vorrei sapere se, quando vengono raddoppiate le cattedre, dobbiamo puntare o meno anche al raddoppio degli istituti. Faccio questa domanda perchè alla periferia si verifica proprio questo, onorevole Ministro, e chi si oppone sembra che non comprenda le esigenze della ricerca. E necessario avere un'idea chiara di quello che deve essere il nostro comportamento in periferia, dove casi del genere si presentano frequentemente. A Bologna, per esempio, in questo momento è molto dibattuta la questione relativa all'istituto di patologia.

ARNAUDI. Sono in gran parte d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Cassano.

Mi rendo conto delle ragioni esposte dal senatore Fortunati circa la tendenza a rendere sperimentale l'insegnamento di determinate discipline anche nelle Facoltà letterarie ed economiche — tendenza che mi auguro possa ampliarsi —, ma è indubbio che nella situazione attuale le Facoltà prevalentemente sperimentali, comprese naturalmente le Facoltà mediche, vanno adottando sempre più metodi di insegnamento che escludono la lezione *ex cathedra* e si avvicinano maggiormente alla lezione sperimentale. In materia medica il fatto è normale o quasi, ma se ci soffermiamo ad esaminare l'insegnamento quale si svolge nei politecnici e nelle Facoltà, per esempio, di chimica industriale — Facoltà che ci stanno particolarmente a cuore anche in funzione dell'attività che devono stimolare nella vita economica del Paese — vediamo che vi è stata una trasformazione, nel senso che l'insegnamento viene fatto attraverso lezioni sperimentali, che il professore, appena possibile, non tiene più in aula bensì nell'aula delle esercitazioni.

Mi pare che sia indubbia la distanza che ancora oggi esiste fra queste discipline e le discipline che sono svolte nelle Facoltà di lettere ed anche in quelle di economia e statistica. Tuttavia si può benissimo lasciare invariato il numero di 250 studenti, introducendo una dizione che autorizzi il Ministro a concedere il raddoppio in casi di comprovata esigenza.

Non riesco, invece, a comprendere la posizione del senatore Fortunati a proposito degli istituti. Egli ha lamentato il fatto che ogni volta che si raddoppiano le cattedre sorgano nuovi istituti. Ora io credo che sia una questione di etichetta da mettere sulla porta più che una questione reale, perchè se il Ministro, ad un certo momento, concede il raddoppio della cattedra in base ad un accertamento serio, lo fa perchè il numero degli studenti è diventato tale da rendere insufficiente la capienza delle aule e dei locali di esercitazioni pratiche. È evidente, allora, che all'aumento delle cattedre deve necessariamente corrispondere l'aumento dei locali. Questo non vuol dire che si debba per forza creare l'etichetta « istituto ». Se poi il senatore Fortunati intendeva riferirsi ad organismi più ampi di quello che non sia l'istituto nella sua forma giuridica, io concordo con lui. Va tenuto presente, però, che questa materia non è ora in discussione presso la nostra Commissione, ma alla Camera dei deputati: mi auguro che la soluzione sia quella prospettata dal collega Fortunati.

Ho voluto prendere la parola per recare il contributo della mia esperienza e per caldeggiare la soluzione — accettata, mi pare, anche dal proponente, senatore Cassano — prospettata dal senatore Fortunati, augurandomi che anche l'onorevole Ministro voglia accettarla.

MONALDI. I motivi che oggi portano all'incremento delle cattedre sono principalmente due: in primo luogo lo sviluppo scientifico, il quale con l'individuazione di nuove branche di studio ha portato anche a nuovi insegnamenti (vertiginosa, per la verità, è stata la corsa in questo senso che si è verificata in questi ultimi anni; purtroppo i nostri studi superiori non si sono ancora po-

tuti completamente adeguare a questa corsa della scienza); in secondo luogo, l'incremento della popolazione studentesca.

Effettivamente l'articolo che stiamo discutendo tratta questi due temi: prevede un incremento delle cattedre per i nuovi insegnamenti e un incremento delle cattedre in funzione dell'incremento della popolazione studentesca.

Detto questo esaminiamo l'emendamento proposto dal senatore Cassano. Mentre il disegno di legge destina il 25 per cento dei nuovi posti di professore di ruolo al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 (dopo la detrazione del 5 per cento fatta per esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965), lo emendamento in questione, porta tale percentuale al 50 per cento distinguendo però tra Facoltà scientifiche e Facoltà di altro genere per le quali si richiede un numero di studenti superiore rispettivamente, a 150 e a 250.

È da rilevare che la parte importante dell'emendamento non è tanto quella relativa alle condizioni necessarie ad autorizzare il raddoppio delle cattedre, cioè il numero dei frequentanti o il numero dei posti letto, quanto quella che riserva la predetta percentuale del 50 per cento alle due esigenze: l'esigenza di dare incremento ai nuovi insegnamenti e l'esigenza derivante dall'incremento della popolazione studentesca.

Ci si domanda: sono uguali le due esigenze? Credo che non si possano fare dei paragoni, soprattutto perchè, per quanto riguarda l'incremento degli studenti, non è possibile prevederne gli sviluppi. Posso ricordare infatti che nel 1938 Napoli aveva 5 mila studenti e che attualmente ne ha 44 mila di cui 1.200 iscritti al primo anno di medicina. Nel 1938 Roma aveva 6 mila studenti, oggi ne ha 60 mila.

Non credo nel modo più assoluto, e spero che voi tutti siate di questa opinione, che con il semplice raddoppio delle cattedre si possano soddisfare le molteplici esigenze che attualmente si pongono, esigenze che sono fondamentali e, che sono proprie della no-

stra epoca. Con il sistema che si vuole adottare, noi non risolviamo il problema delle dimensioni delle università. Tutte le nazioni più progredite, e tra queste l'Italia, si pongono oggi questo problema (l'Inghilterra se l'è posto già da alcuni anni): come governare un'Università quando questa supera certi limiti? Spero di poter riprendere quanto prima questo discorso in occasione della discussione della riforma universitaria. Credo comunque che non valga la pena di spostare dal 25 al 50 per cento la disponibilità dei nuovi posti per il raddoppio delle cattedre e per questo motivo sarei favorevole a lasciare immutato il testo governativo.

Per quanto riguarda il numero degli studenti che nell'emendamento è indicato, rispettivamente, in 150 e in 250, faccio presente al senatore Cassano che esistono degli insegnamenti che si fanno prevalentemente *ex cathedra* e che possono essere impartiti anche a 250 allievi; mentre esistono altri insegnamenti per i quali 150 studenti sono troppi. Dico questo perchè ritengo opportuno lasciare maggiore discrezionalità al Ministro il quale dovrebbe intervenire, sempre entro le direttive di ordine generale, per raddoppiare le cattedre anche fuori dei casi previsti dalla legge.

TRIMARCHI. Ritengo necessario un esame particolareggiato di questo secondo comma dell'articolo 1 che è stato il punto centrale della discussione che si è svolta fino a questo momento.

Nella prima parte di questo secondo comma è detto che il 5 per cento dei posti è riservato per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965. Segue poi l'inciso: « e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 ». Il senatore Limoni ha presentato un emendamento inteso a sopprimere detto inciso.

Bisogna però porre in evidenza che il comma ora ricordato stabilisce un certo stanziamento per le esigenze universitarie e che è necessario a questo riguardo fare una distinzione. Se intendimento del legislatore è stato quello di destinare il decimo di tale

importo globalmente per tutte le esigenze (e non in proporzione alle singole esigenze), allora è chiaro che quanto si dice nell'inciso non ha ragione di essere. Ma se intendimento del legislatore era di riservare questo decimo alle esigenze della università e operare una graduale ripartizione (cioè se questo criterio del decimo vale anche per la ripartizione interna della somma destinata a quella esigenza), allora questa disposizione è opportuna.

Nella seconda parte del secondo comma si fa riferimento alla possibilità di riservare un certo numero di posti al raddoppiamento delle cattedre. Dalla lettura dei vari emendamenti presentati a questo fine si ricava che diversi sono i criteri in base ai quali deve calcolarsi questa percentuale: alcuni affermano che debba calcolarsi sull'intero, altri sulla « restante parte ». Questo è un punto che deve essere risolto.

In questa sede, inoltre, deve essere affrontato il grave problema che già è stato prospettato e cioè se il raddoppio delle cattedre serva a risolvere o meno il problema delle Università. È necessario vedere se le sempre più pressanti esigenze di insegnamento e di ricerca scientifica possano trovare soluzione attraverso il raddoppio o se invece sia necessario seguire un'altra strada come la creazione di nuove università. Certo il raddoppio delle cattedre è uno dei mezzi per venire incontro ai bisogni della scuola superiore ed è necessario trovare il modo per accedervi.

Quanto alla percentuale, per altro, faccio solo osservare che una volta destinato il 50 per cento dei posti per il raddoppio, resta una percentuale troppo bassa per fronteggiare tutte le altre esigenze, che sono molteplici e pressanti. Il problema si pone in riferimento ad esigenze più che delle facoltà, degli insegnamenti.

Devo concordare con il senatore Fortunati il quale ha detto che nell'evoluzione degli studi vi è stata una trasformazione notevole: materie che prima non si potevano considerare sperimentali tali in prosieguo sono diventate. Faccio presente che vi sono alcune materie (soprattutto la statistica) che hanno le stesse esigenze e forse anche esigenze su-

periori a quelle di altre discipline che, per tradizione, vengono considerate scientifiche o sperimentali. Quindi più che a « facoltà » è il caso di far riferimento a « insegnamenti » e vedere quali di questi ultimi hanno effettivamente bisogno di un raddoppio.

Per quanto infine riguarda il criterio numerico in base al quale procedere al raddoppiamento, è necessario fare alcune precisazioni.

Molto opportunamente il Ministro, a proposito del numero degli studenti, ha voluto distinguere fra « studenti frequentanti » e « studenti iscritti ». Si deve considerare infatti che vi sono numerose Università dove rilevante è la differenza numerica fra gli iscritti e i frequentanti. Così, ad esempio, nell'Università di Messina, su 1.300 studenti iscritti, i frequentanti superano di poco i 500. Così, mentre esistono alcune facoltà che (anche per il rigore del regolamento in esse applicato) sono frequentate da tutti gli iscritti, al contrario ve ne sono altre dove, per l'esistenza di una certa situazione ambientale, il numero dei frequentanti si riduce notevolmente: è il caso della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, dove moltissimi degli iscritti non frequentano o perchè hanno un'occupazione che glielo impedisce o perchè, data la povertà della zona, non hanno i mezzi sufficienti per frequentare le lezioni e per allontanarsi dai centri di origine.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Le facoltà nelle quali più alto è il numero degli studenti che lavorano sono principalmente tre: economia e commercio, magistero e giurisprudenza.

T R I M A R C H I. Per quanto riguarda più propriamente il numero degli studenti, forse è opportuna la distinzione fra Facoltà scientifiche ed altre Facoltà. Per quanto riguarda gli insegnamenti a contenuto sperimentale, dovremmo trovare una formulazione che possa appagare questa esigenza. Per quanto riguarda l'ultima parte del comma dove si fa riferimento al numero dei letti, faccio presente che nell'emendamento da me presentato tale riferimento è fatto in modo

non esclusivo ma concorrente. A mio avviso questa soluzione potrebbe essere adottata con una certa tranquillità; mentre infatti alcune volte può valere il criterio qualitativo, altre volte può valere il criterio quantitativo, cioè il criterio numerico.

Infine, da parte nostra, è stata prospettata l'opportunità di modificare la penultima riga del secondo comma nel senso di fare riferimento anche al sesto comma, oltre che al quarto ed al quinto, dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144. Infatti il comma sesto si pone come necessario completamento dei due commi precedenti.

G I A R D I N A, *relatore*. La discussione fino a questo momento si è incentrata un po' su tutti gli emendamenti, ma in modo particolare ha avuto per oggetto l'emendamento Cassano, l'emendamento Trimarchi e l'emendamento Limoni.

La modifica sostanziale proposta dal senatore Cassano riguarda la percentuale dei posti che egli riserva al raddoppiamento delle cattedre che viene portata dal 25 al 50 per cento. Faccio notare che a causa delle enormi esigenze delle nostre Università tale aumento della percentuale non corrisponderebbe all'attuale fabbisogno di numerosissimi atenei.

Per quanto riguarda il numero degli studenti, mi sembra che esso, nella misura fissata dal Governo, porti un miglioramento notevole. Comunque dato che le cattedre che dovrebbero essere raddoppiate sono molte centinaia, è bene lasciare al Governo una certa possibilità di scelta anche in relazione all'ampiezza dei locali.

Per quanto riguarda il problema dei « posti letto », anche se è giusto il rilievo del senatore Cassano che la patologia medica nel 1925 era annuale mentre oggi è biennale (a parte la violazione di legge che si perpetua da decenni, per cui le cliniche universitarie hanno illegittimamente aumentato i posti letto) osservo che su questo problema occorre l'intesa della Sanità.

Il mio parere è comunque di non accogliere l'emendamento Cassano, perchè per il raddoppiamento è troppo vincolativo, men-

tre, per il problema dei posti letto, la soluzione proposta va considerata in altra sede.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, la discussione su questo comma ha sollevato diversi problemi. Io penso che dovremmo esaminare le questioni singolarmente, altrimenti rischiamo di perdere il filo della valutazione dei diversi problemi.

Prendendo a base il secondo comma del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, la prima questione che è stata posta in evidenza nei vari interventi sui diversi emendamenti è quella se debba rimanere o meno l'inciso: « e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 ».

L I M O N I. Vorrei illustrare brevemente il mio emendamento soppressivo di tale inciso.

Per quanto riguarda la ripartizione dei posti, qui è detto che il 5 per cento di essi è riservato per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Cosa significa questa norma, quando non venga indicato il numero massimo delle cattedre da destinare al raddoppiamento?

Un quarto di 1.045 è 261, è vero, ma non è detto che non possano essere destinate anche tutte e 1.045 le cattedre. Cosa resterà allora per le altre esigenze pur considerate successivamente?

A parte questo interrogativo, segnalo alla Commissione la necessità di sopprimere le parole: « e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 ».

L'ultimo comma dell'articolo 26 della citata legge recita: « Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà, Istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965 ». Che cosa si dice, quindi? Che, in riferimento

a tali posti, si vuole ridurre da un decimo ad un ventesimo lo stanziamento previsto dal citato articolo 26? Ma altri posti possono restare da attribuire a questi istituti, a queste facoltà, a queste scuole istituite dopo il 31 dicembre 1965! E può restare ugualmente lo stanziamento del decimo anche se i posti debbono essere un quinto, tanto più che, con lo stanziamento di cui all'articolo 26, non si provvede solo all'istituzione dei posti di ruolo, ma in genere al personale insegnante. Infatti il primo comma inizia con le parole: « Per la istituzione di nuove cattedre, di nuovi posti di assistente di ruolo, nonchè per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti a lettori di lingua straniera, eccetera ».

Quindi mi sembra che non vi sia correlazione fra la riserva del 5 per cento di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo in esame e il 10 per cento delle somme stanziati all'articolo 26 della citata legge n. 942. Per questi motivi ritengo opportuno sopprimere la dizione: « e ciò a modifica eccetera ».

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la soppressione dell'inciso: « e ciò a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 », il senatore Limoni ha sostanzialmente ragione.

L'articolo 26 destina una somma globale, un certo numero di miliardi, per molte finalità: per istituzione di nuove cattedre, di nuovi posti di assistente, per aumento di incarichi, eccetera, e alla fine stabilisce che di questa somma un 10 per cento va alle nuove istituzioni. La Camera ha modificato, credo contro il parere del Governo, il testo originario, riducendo da un decimo ad un ventesimo il numero dei nuovi posti di ruolo da assegnare alle nuove università. A mio avviso non è stata una modifica opportuna se si vuole che le nuove università abbiano, come necessario, una dotazione un poco più cospicua.

Accettiamo comunque il testo della Camera dei deputati, che in sostanza ha voluto questa riduzione dal decimo al ventesimo solo per le cattedre e non per la somma pre-

vista, destinata dal richiamato articolo 26 alle finalità ivi contemplate a favore delle università che sorgeranno. La Camera dei deputati ha avuto lo scrupolo che, in effetti, con questa riduzione del 5 per cento si potesse intendere che fosse ridotto anche lo stanziamento per le altre finalità. Questo è il significato dell'inciso; forse è superfluo, ma io direi che non disturba, perchè chiarisce un dubbio che potrebbe nascere.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata dal senatore Trimarchi e cioè che la percentuale, qualunque sarà, per il raddoppiamento deve essere su tutto e non sulla parte che resta tolto il 5 per cento, mi sembra che per semplificare il discorso sia meglio ragionare sulla restante parte e non su tutto, altrimenti resterebbe sempre il dubbio su come fare il calcolo. Quindi sarei dell'avviso di lasciare la dizione: « restante parte ».

L'altra questione che è stata posta è se queste cattedre destinate al raddoppiamento debbano essere il 25 per cento della restante parte oppure la metà, come sostiene il senatore Cassano, o ancora il 40 per cento, come propone il senatore Fortunati.

Il testo dice: « almeno un quarto », ma quell'« almeno » non ha il significato che, paradossalmente, si è voluto accennare. Non tutti i nuovi posti saranno destinati al raddoppiamento. Con l'istituzione dei nuovi posti ci proponiamo tre fini: dare un posto di ruolo alle cattedre importanti, attualmente ancora affidate a incaricati (quindi ridurre il numero degli incaricati per insegnamenti importanti che non hanno posto di ruolo); dotare di un posto di ruolo le nuove discipline (è la finalità ricordata dal senatore Monaldi: questo svilupparsi della scienza, questo specializzarsi degli studi comporta che si tenga conto del fatto che i posti di ruolo debbono essere dati anche a queste nuove discipline, pur se con una certa moderazione, perchè nella sostanza dividendo le preoccupazioni del senatore Cassano e cioè che questi insegnamenti specialistici dovrebbero piuttosto svilupparsi, in una riforma dei nostri ordinamenti, in scuole di specializzazione successive al corso di laurea); infine raddoppiare i corsi con numero elevato di studenti.

Se teniamo presenti queste finalità, il 25 per cento si rivela aderente alla realtà, perchè bloccando sul 50 per cento — con l'« almeno » che per me deve rimanere — ho l'impressione che si metta eccessivamente l'accento su delle esigenze che incontrano notevoli difficoltà obiettive, molte resistenze, non solo soggettive, nelle Facoltà. A questo proposito occorre notare che bisogna far riferimento agli studenti frequentanti e non solo agli iscritti, perchè esistono delle Facoltà nelle quali le iscrizioni superano di dieci volte le frequenze, come succede molto spesso in economia e commercio, in magistero e anche in giurisprudenza, dove un numero elevato di studenti lavora ed esercita una professione. Quindi, in talune Facoltà che vantano un elevato numero di iscritti le frequenze sono molto limitate; in questo caso il parametro degli iscritti è un termine di riferimento soltanto teorico. Dobbiamo, invece, riferirci al numero degli studenti frequentanti.

E che sia opportuno agire così lo dimostra l'esempio della Facoltà di giurisprudenza di Napoli, la quale da due anni ha avuto quattro cattedre per raddoppiamenti, ma continua a rifiutarsi di coprire tali posti perchè sostiene che, in base al numero degli studenti frequentanti, basta una sola cattedra. È un esempio tipico, perchè la facoltà di giurisprudenza di Napoli è una delle più affollate, se non la più affollata, in Italia.

D'altro canto, non esiste nel nostro Paese una legge che imponga il numero chiuso e che obblighi alla frequenza: tutto è lasciato alla discrezione, allo zelo maggiore o minore dei presidi di facoltà, dei professori. Ragione per cui ritengo sia proprio il caso di attenersi al criterio della frequenza, il quale solo in taluni particolarissimi casi investe i problemi soggettivi dipendenti da ragioni economiche, che vanno risolti con altri metodi.

GRANATA. Ha avuto recentemente modo l'onorevole Ministro di accertare la veridicità di quanto si sente dire sulla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli?

G U I, *Ministro della pubblica istruzione.* Non ho alcuna intenzione di muovere degli appunti alla Facoltà di giurisprudenza di Napoli: cito l'esempio estremo di una situazione che induce a tenere conto del numero degli studenti frequentanti piuttosto che di quelli iscritti.

P R E S I D E N T E Può anche darsi che la mancata frequenza dipenda dall'eccessivo affollamento.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione.* Se dipendesse da tale causa, il problema si risolverebbe affidando la medesima lezione a due professori in ore diverse. Comunque, per quel che riguarda il raddoppiamento, preferirei si rimanesse ancorati alla percentuale del 25 per cento, come minimo, sulla parte restante; le altre proposte sembrano troppo elevate.

Un'altra questione riguarda il numero degli allievi frequentanti, da assumere come criterio di misura. A questo proposito devo ricordare alla Commissione che finora il Ministero con sue disposizioni ha adottato come parametro per il raddoppiamento il numero di 500 alunni nelle Facoltà cosiddette morali e quello di 250 nelle Facoltà scientifico-sperimentali.

Varie Facoltà hanno fatto conoscere però le loro osservazioni in proposito, e la realtà delle cose ha dimostrato che tale distinzione tra Facoltà scientifico-sperimentali e Facoltà morali, ad uso del raddoppiamento, appare sempre più imprecisabile e sfumata. In sostanza, la distinzione si è rivelata irrealistica, ingiustificata, ragione per cui il Ministero ha proposto — e la Camera dei deputati ha approvato — di stabilire per tutte le Facoltà la cifra di 250 studenti.

Si è compiuto così un progresso rispetto alla situazione precedente.

Nè credo possibile adottare la distinzione per gli insegnamenti all'interno delle stesse Facoltà, come ha proposto il senatore Trimarchi. Chi potrebbe, infatti, determinare se un insegnamento sia sperimentale o no? Nè ritengo sia il caso di reintrodurre il criterio della distinzione tra Facoltà morali-umanistiche e scientifico-sperimentali, abbassando

per queste ultime, rispetto alle prime, il numero degli studenti cui fare riferimento, perchè si ripeterebbero gli inconvenienti già lamentati.

Per tali motivi, preferirei si rimanesse ancorati a tale numero, che, una volta fissato, diventerà un parametro per il conferimento degli incarichi, altro riflesso da tenere presente con le relative conseguenze automatiche di natura finanziaria.

Si è chiesto, a questo punto, il senatore Monaldi: sono i raddoppiamenti il rimedio assoluto? No di certo, si tratta di una misura a cui ricorrere per attenuare una sproporzione. La misura giusta e definitiva sarebbe quella di creare nuove Università e nuove Facoltà, come è già stato auspicato, ma come non si può ancora fare dal lato pratico e come non si potrà fare finchè non sarà stato approvato il disegno di legge sull'edilizia scolastica universitaria.

A questo proposito non ho nulla di dire al Senato che il provvedimento ha già approvato, ma resta il fatto che senza tale legge non ho la possibilità di agire. Non solo, ma devo aggiungere che il ritardo nella sua entrata in vigore ha già provocato una perdita di 50 miliardi di lire sullo stanziamento complessivo, in quanto sono decorsi i termini per le obbligazioni che potevano essere emesse nel 1966, ed inoltre è intervenuta la legge sui fiumi, che è stata finanziata riducendo altri stanziamenti, tra cui quello che a noi interessa. Questo per dire cosa costano anche i semplici ritardi.

Quindi, continuiamo ad avvalerci del raddoppiamento. Il quale raddoppiamento deve per caso significare anche raddoppiamento di istituto? Il problema è serio e ritengo abbia la sua sede di soluzione nella legge sulla riforma delle Università che proprio in questi giorni la competente Commissione della Camera sta esaminando. Io, comunque, sono dell'avviso che il raddoppiamento non debba comportare automaticamente la creazione di un nuovo istituto, dotato di altrettanti mezzi e attrezzature, e che ci si debba attenere a obiettive considerazioni. Può darsi che si possano usare, da parte del nuovo professore, le attrezzature che usa l'altro; oppure si può arrivare all'allargamento del-

l'istituto esistente, senza crearne uno nuovo, evitando di provocare gravi dispersioni di mezzi.

Il senatore Cassano ha poi proposto due emendamenti in tema di insegnamenti clinici. Uno di essi consiste nella semplice citazione anche del sesto comma, oltre che del quarto e del quinto, dell'articolo 1 del regolamento, comma il quale afferma: « I nuovi massimi suddetti (cioè quelli fissati dai commi quarto e quinto) possono tuttavia essere superati per effetto di convenzioni debitamente approvate con le amministrazioni ospedaliere »; ossia, ha proposto di ammettere che la convenzione possa superare i limiti fissati. È proprio necessario? Comunque, quando arriveremo a esaminare tale norma, forse pregherò il senatore Cassano di soprassedere alla sua proposta, dato che il richiamo del comma ricordato potrebbe ingenerare una certa ambiguità.

CASSANO. Si può farne a meno.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'altro emendamento consiste nell'aggiungere, nel secondo comma dell'articolo 1, dopo le parole « della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 », facendo virgola anziché punto, le parole « nonchè al raddoppiamento delle cattedre di ruolo relative a insegnamenti clinici, qualora ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato per le cliniche generali. », citazione peraltro superata dal richiamo ai commi quarto e quinto dell'articolo 1 del regolamento.

CASSANO. In quei commi sono richiamati i limiti per le cliniche e le patologie. Ci sono dei validi motivi perchè le patologie siano portate (ecco, senatore Fortunati, la sostanza del mio emendamento) al limite delle cliniche, che prima erano triennali e ora sono biennali.

FORTUNATI. Insomma, se ci sono 50 letti non si ha raddoppio.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non so se la formulazione da lei proposta raggiunga la finalità. Lei vorrebbe (se non ho capito male) che questo limite di 150 valesse d'ora in poi anche per la patologia?

CASSANO. Esatto!

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non credo allora che ottenga questo risultato con la dizione proposta, perchè bisognerebbe modificare i commi dell'articolo 1 del regolamento.

In sostanza, lei vorrebbe che il raddoppio valga solo per le cliniche generali quando queste superino i 150 letti, mentre in base al testo presentato dal Governo si raddoppiano le cliniche speciali anche quando sia superiore il numero dei letti per esse stabilito. Se lei, quindi, si propone di portare il numero di letti a 150 anche per le cliniche speciali, bisognerebbe modificare — ripeto — il testo del regolamento che con il suo emendamento non viene modificato.

CASSANO. Ma con l'attuale dizione si autentica e perpetua una disposizione ormai anacronistica ed erronea, perchè mantiene uno stato di fatto che non risponde all'attuale situazione delle discipline.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Proporrei di rinviare questa questione in sede di votazione, per non creare confusione, e di votare il secondo comma dell'articolo per parti separate.

TRIMARCHI. Per quanto riguarda la prima parte di questo comma, bisogna vedere preliminarmente se occorre l'aggiunta: « istituti speciali » di cui si parla nell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Gli Istituti speciali non hanno posti di ruolo: questo, il motivo per cui non sono stati citati.

FORTUNATI. Ha ragione l'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione. Metto ai voti anzitutto la prima parte del secondo comma su cui non sono stati presentati emendamenti:

« I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965 ».

(È approvata).

Occorre prendere ora in esame l'emendamento del senatore Limoni, tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: « e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 ».

T R I M A R C H I . Circa il significato da attribuire a tale inciso, mi pare che la Camera dei deputati, votando questa dizione, non ha inteso esprimere quello che denuncia la lettera: essa in sostanza ha inteso dire che, sebbene la riserva dei nuovi posti di ruolo per le Università di recente istituzione venga portata al 5 per cento, con ciò non si vuole ridurre la destinazione del decimo degli investimenti dell'articolo 26 del piano finanziario, agli altri effetti.

Mi sembra, pertanto, che non ci sia una coincidenza tra volontà del legislatore e lettera della legge, per cui dovremmo in questa sede cercare di riportare la lettera alla volontà del legislatore. A tal fine, per altro, non occorre forse specificare alcunchè: spetterà poi al Ministro fare l'assegnazione della somma — già fissata nella misura globale — ad alcune esigenze o ad altre, senza che il legislatore si debba più pronunciare al riguardo.

Se invece lo spirito dell'ultimo comma dell'articolo 26 è tale che, anche per le singole esigenze, occorra ripetere quel criterio di ripartizione, allora dobbiamo precisare.

D O N A T I . A me sembra che nel discorso dell'onorevole Ministro sia rimasta ferma la volontà di raddoppiare alcune Uni-

versità e di crearne delle nuove non appena ci saranno i mezzi a disposizione. Riducendo però al 5 per cento i posti riservati a queste nuove Università, e prorogando la portata di questa legge fino al 1970, mi pare che praticamente limitiamo, in un modo piuttosto drastico, la possibilità di raddoppiare e di creare nuove Università. Non dimentichiamo, infatti, che è prevista l'Università in Abruzzo, l'Università in Calabria, è previsto il raddoppio dell'Università di Roma e l'eventuale raddoppio di altre Università da statizzare; ditemi voi come potremo fare fronte a ciò con i pochi insegnanti che abbiamo a disposizione!

F O R T U N A T I . Abbiamo ancora altri 45 posti, qui non previsti.

D O N A T I . Li abbiamo previsti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073.

F O R T U N A T I . Erano già decaduti, perchè dovevano essere utilizzati entro il 1965-66.

D O N A T I . Secondo le previsioni della citata legge, potevano essere utilizzati entro il 1970.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Fino al 1965-66.

D O N A T I . Comunque non vorrei che fossero ridotte poi le possibilità di creare nuove Università quando sarà attuata la legislazione sull'edilizia.

F O R T U N A T I . La differenza è di 10 posti al massimo, perchè il 5 per cento corrisponde a 55 posti, il 10 per cento a 110: 55 più 45 dà 100, quindi questa riduzione drastica non c'è.

D O N A T I . Dove sono considerati i nuovi posti della legge n. 1073?

F O R T U N A T I . Nell'articolo 2.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Come ho già detto il Governo aveva proposto il 10 per cento; la Camera ha sta-

bilito il 5 per cento. Si tratta comunque pur sempre di cento cattedre, fra quelle considerate all'articolo 1 e quelle dell'articolo 2.

Ora, credo che non sarà nemmeno possibile utilizzare tutti i 100 posti per le nuove Facoltà universitarie nello spazio di tre anni, tre anni e mezzo.

BELLISARIO. Perché?

G U I, *Ministro della pubblica istruzione.* Perché non si possono creare le nuove università, in quanto la legge per l'edilizia scolastica, presentata oltre un anno fa, è ben lungi dall'essere approvata. Quando poi sarà approvata, bisognerà ancora mettere in piedi tutta la procedura per arrivare a realizzare i nuovi edifici. Può darsi benissimo che un triennio non basti e che solo una parte di queste cattedre possa essere utilizzata.

BELLISARIO. Poiché stiamo votando una norma che interessa in particolare le regioni ancora prive di università, desidero far rilevare che nella prima assegnazione di cattedre per le Università delle regioni che ne sono ancora prive — mi riferisco al primo piano della scuola, quello del 1959 — vennero fissate 150 cattedre. Le università dovevano essere istituite in Abruzzo e in Calabria. Sono passati ben otto anni!

G U I, *Ministro della pubblica istruzione.* La legge è diventata operante solo nel 1962.

BELLISARIO. Io faccio solo delle osservazioni di carattere storico che possono far riflettere su questo problema.

Non posso fare a meno di ricordare che il Governo, rappresentato dal senatore Bosco, allora Ministro della pubblica istruzione, aveva promesso formalmente che con il 1° ottobre 1962 sarebbero state istituite le nuove università in queste regioni. Tale impegno era stato assunto dal Governo qui al Senato, quando si discusse il disegno di legge per l'istituzione dell'università in Calabria.

Ora io mi domando — questa domanda l'ho ripetute molte volte, anche ultimamen-

te quando abbiamo discusso sulla Università di Lecce — perchè mai fino a questo momento il Governo non abbia ancora presentato il disegno di legge per questa istituzione.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione.* Per mancanza di mezzi finanziari.

Il disegno di legge per Lecce è andato avanti perchè i problemi da risolvere sono solo quelli della statizzazione e creazione di posti di ruolo; problemi di edilizia non ve ne sono. È al concerto dei Ministri la statizzazione di Salerno, dove pure non si pongono problemi di edilizia, ma solo di posti; è anche al concerto, ma non potrà andare al Consiglio dei ministri finchè non sarà stata approvata la legge per l'edilizia, la creazione dell'università in Calabria; il Ministero sta già predisponendo gli strumenti per la creazione dell'Università in Abruzzo, che però dovrà anch'essa attendere la legge per l'edilizia scolastica.

BELLISARIO. Quindi, la condizione è costituita dall'approvazione del disegno di legge per l'edilizia scolastica.

Ora, supponiamo che la legge dell'edilizia scolastica venga approvata entro quest'anno: se noi limitiamo la disponibilità delle cattedre per queste università, può anche succedere — e questa credo che non sia una previsione azzardata — che non se ne avranno a sufficienza per coprire tutte le esigenze di queste nuove Facoltà, di queste nuove Università.

Sto facendo una previsione realistica oppure...

MONALDI. Non è realistica, perchè le cose si svolgono lentamente: ci potrà essere il primo anno di università...

CASSANO. Perché il primo anno? Ci sono corsi che durano già da tre, quattro anni, in Abruzzo!

BELLISARIO. Infatti anche se malamente, in Abruzzo funzionano già delle università.

Non vorrei che approvando questo comma si costituisca una nuova preclusione per

queste università. Come rappresentante dell'Abruzzo, sono particolarmente sensibile alle esigenze di questa regione; ma il problema è di carattere generale. Non mi sento pertanto di votare a favore di questo comma.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Occorre precisare che quel 5 per cento costituisce una riserva intoccabile; ma per le università e facoltà considerate possiamo attingere anche al restante 95 per cento

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Fortunati propone di formulare l'inciso su cui si discute nei seguenti termini: «fermo restando lo stanziamento globale, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942».

D O N A T I . Secondo me si tratta di una norma pericolosa, in quanto significa che si trasferiscono in altri capitoli anche somme riservate ai professori.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La norma significa che il dieci per cento delle somme considerate nell'articolo 26 deve essere comunque speso per il personale delle nuove Università, anche quando di questo dieci per cento, per il personale di ruolo se ne spenda solo il 5 per cento.

D O N A T I . Se l'interpretazione è questa, non ho nulla da obiettare.

L I M O N I . Aderisco all'emendamento del senatore Fortunati e ritiro il mio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento del senatore Fortunati.

(È approvato).

Passiamo alla seconda parte del secondo comma, sulla percentuale dei nuovi posti, da riservare alle cattedre di ruolo, in ragione del numero degli studenti. Il senatore Cassano propone il 50 per cento, il senato-

re Piovano il 40 per cento, in luogo del 25 per cento del testo della Camera.

G I A R D I N A , *relatore*. Sarei favorevole al testo della Camera.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Anch'io preferirei che restasse il testo della Camera.

F O R T U N A T I . Togliamo la parola «almeno» e lasciamo il 40 per cento.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Un minimo di elasticità ci vuole.

P R E S I D E N T E . Invece di un quarto, anzichè il 50 per cento o il 40 per cento, si potrebbe fissare il 30 per cento. Il periodo suonerebbe allora così: «della restante parte, almeno il 30 per cento è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250».

C A S S A N O . Aderisco, per quanto riguarda me, alla proposta del Presidente.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Anch'io sono d'accordo su questa proposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Piovano, mantiene il suo emendamento?

P I O V A N O . Lo mantengo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Piovano.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire le parole «25 per cento», con le altre: «30 per cento».

(È approvato).

Segue ora la parte dell'emendamento del senatore Cassano, tendente a precisare il rapporto fra numero degli studenti e cattedre, che nello stesso emendamento sono distinte a seconda del tipo di insegnamento

impartito; nonchè a sostituire l'ultima parte del comma con le parole: « nonchè al raddoppiamento delle cattedre di ruolo relative a insegnamenti clinici, qualora ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato per le cliniche generali ».

CASSANO. Scopo del mio emendamento è evitare il pullulare di insegnamenti creati appositamente per appagare questo o quello, per cui finiremo per avere insegnamenti di diritto mongolo, afgano e così via anzichè insegnamenti fondamentali. Mi permetta, quindi, il senatore Giardina di stupirmi per il fatto che il relatore non ritenga di preoccuparsi di un problema tanto fondamentale, di un così grave pericolo.

GIARDINA, *relatore*. Esiste un Consiglio superiore.

CASSANO. Con questa legge corriamo il rischio di peggiorare anzichè migliorare la situazione; questa è la verità, non nascondiamocelo.

DONATI. Ho già esposto la mia preoccupazione di far posto alle attività che investono sia l'insegnamento sia la ricerca. Proprio per questa ragione, cioè offrire strumenti didattici e di ricerca, ritengo che l'emendamento del senatore Cassano sia valido, perchè se non poniamo qualche freno ci troveremo di fronte a delle Facoltà le quali creeranno una miriade di insegnamenti specialistici con scarsissimi risultati ai fini dell'insegnamento. Temo fortemente che la norma, in proposito, nel testo governativo, e la stessa volontà dell'onorevole Ministro (la quale è nel senso desiderato dal senatore Cassano e da me) verranno sopraffatte dalle Facoltà, che non chiederanno raddoppiamenti ma insegnamenti specialistici.

TRIMARCHI. Si può risolvere il problema precisando che la destinazione delle cattedre raddoppiate dev'essere a insegnamenti fondamentali.

CASSANO. In realtà questa preoccupazione non ha molta ragion d'essere, perchè dopo le ultime concessioni di cattedre largamente fatte, è difficile che ci siano cattedre fondamentali disponibili. Se ci sono, lo sono per deliberata volontà delle Facoltà.

TRIMARCHI. Sì, ci sono.

FORTUNATI. Per le Facoltà che conosco io, non è esatto.

CASSANO. Esiste questo problema.

FORTUNATI. Da noi no.

CASSANO. Ma, se esiste, ci sarebbe sempre un certo margine. L'esigenza che questi insegnamenti fondamentali siano ricoperti non sarà così larga. Comunque, pensando bene, a me sembra che una formulazione che esprima una certa libertà per il Ministro ci possa dare una garanzia.

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Piovano, Fortunati ed altri, hanno proposto in argomento il seguente testo: « Sulla base di comprovate esigenze di carattere didattico e scientifico, il raddoppio può essere disposto anche per insegnamenti con un numero di studenti superiore a 150. Il raddoppiamento è in ogni caso obbligatorio per le cattedre con un numero di studenti superiore a 500 ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si sta facendo dell'equivoco sulla parola « studente ». Più si abbassa il limite, più bisogna chiarire: è inevitabile.

FORTUNATI. Sono d'accordo. Allora precisiamo che si tratta di « studenti frequentanti », non di studenti iscritti.

CASSANO. Più noi ridurremo il numero, più renderemo valido l'obbligo della frequenza. Questo non si può applicare quando mancano i docenti e gli assistenti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. La norma proposta dalla Camera stabilisce il raddoppio per gli insegnamenti con un numero di studenti superiore a 250, ma non vieta di concedere nuovi posti per insegnamenti con un numero di studenti inferiore a 250.

F O R T U N A T I . Permetta, onorevole Ministro: oggi le disposizioni di legge prevedono esattamente quando vi deve essere un solo titolare e quando possano esservi più titolari dello stesso insegnamento. Lei sa benissimo che a questo proposito, ci sono state grosse questioni nelle quali è intervenuta anche la Corte dei conti: le sole che siano riuscite a spuntarla sono state le Facoltà di lettere per letteratura italiana e latina e dopo grosse battaglie, perchè la Corte dei conti sostiene che laddove è previsto un solo posto di ruolo non ve ne può essere un altro.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Io preferirei non introdurre questo emendamento perchè ritengo che in caso di comprovate esigenze si possano ugualmente concedere nuovi posti, a parte il fatto che l'indicazione del numero di 150 studenti porterebbe ad una serie di reazioni a catena per quanto riguarda gli incarichi. Chi può verificare le esigenze di carattere didattico e scientifico in modo sicuro e indiscutibile? Quindi è pericoloso indicare delle cifre.

F O R T U N A T I . Per non dar luogo a reazioni a catena, si potrebbe dire: « con un numero di studenti inferiore a 250 ». Così si dà forza all'onorevole Ministro.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Io lascerei il testo nella sua formulazione originaria. Quello che dà forza al Ministro è semmai l'obbligatorietà del raddoppiamento. Il Paese è molto vario, gli orientamenti delle Facoltà sono differenti. Ci sono Facoltà che gradiscono i raddoppiamenti e Facoltà che non li vogliono. Quindi, scendere sotto i 250 studenti, se significa accogliere le istanze di quelle che vo-

gliano il raddoppiamento, significa altresì non accogliere quelle di chi non lo vuole. Piuttosto, serve una norma di obbligatorietà per le Facoltà che oppongono resistenza.

F O R T U N A T I . Vi sono differenziali situazioni d'insegnamento; il Ministro accerta e, sulla base di comprovate esigenze, cerca di andare incontro ad esse, non violando nulla perchè c'è una norma di legge. Se io fossi il Ministro, preferirei potermi servire di una norma del genere, perchè se domani venisse assegnato il raddoppio laddove non vi siano 250 studenti, si direbbe che si è fatto eccessivo uso di un potere discrezionale.

B E L L I S A R I O . Ma il caso contrario, cioè di Università che non accettano il raddoppio, non lo considera?

F O R T U N A T I . Se è disposto, l'Università deve accettarlo.

B E L L I S A R I O . Esistono Università che, nonostante tutto, non l'hanno ancora accettato.

C A S S A N O . Si può fare il concorso, signor Ministro!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Ministro può chiedere che sia bandito il concorso, ma deve attendere il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se il parere è negativo, il Ministro non può procedere. Io sono d'accordo con voi e credo che, anche per spirito di aderenza alla Costituzione, il parere del Consiglio superiore dovrebbe essere obbligatorio ma non vincolante; però le leggi dispongono diversamente.

C A S S A N O . Possiamo inserire una norma in questa legge, la quale preveda che per i concorsi non si debba attendere il parere del Consiglio superiore. Questo, onorevole Ministro, mi sembra fondamentale e lo proponiamo formalmente.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Forse è preferibile che gli onorevoli

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

91ª SEDUTA (25 gennaio 1967)

senatori si riuniscano tra di loro nel corso di questa settimana, per dibattere tale argomento e vedere come sia possibile giungere ad una soluzione.

P R E S I D E N T E . Il terzo punto dell'emendamento lo accetta?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* È connesso con l'altro!

P R E S I D E N T E . L'esame viene allora rinviato, con la riserva di approfondire queste due questioni. Debbo però chie-

dere al senatore Trimarchi se ritira il suo emendamento.

T R I M A R C H I . Lo ritiro a seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari